



A. D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEI DOTTORATI DI RICERCA CONSEGUITI ALL'ESTERO

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per QF-EHEA il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA) articolato in tre cicli come definiti dal Processo di Bologna;
- b) per EQF il Quadro europeo delle qualificazioni (European Qualifications Framework) sviluppato dall'UE in 8 livelli;
- c) per Titolo di dottorato estero ufficiale: un titolo accademico di terzo ciclo, secondo il QF- EHEA, e di livello 8 secondo il EQF, conseguito in un sistema di istruzione superiore diverso da quello italiano alla conclusione di un Corso di dottorato ("Ph.D." o "Dott. Ric"), all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato);
- d) per lingua originale: la lingua ufficiale del titolo rilasciato dall'università o da un istituto di istruzione superiore competente;
- e) per Titolo di studio di secondo ciclo il titolo accademico di secondo ciclo, secondo QF-EHEA, e di livello 7 secondo EQF che consente l'accesso al dottorato di ricerca;
- f) per Diploma Supplement il documento, conforme al modello sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes, sviluppato su 8 punti e allegato al titolo conseguito al termine di un corso di studi che fornisce la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati da ciascuno studente;
- g) per Dichiarazione di Valore in Loco il documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona;
- h) per Attestato di Verifica il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, relativo all'effettivo rilascio del titolo di studio da parte dell'istituzione di riferimento;
- i) per Attestato di Comparabilità il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche dove è indicato il ciclo e il livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ai livelli dello European Qualifications Framework.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 luglio 2022, n. 148, ai sensi delle "Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca" emanate da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (<https://www.cimea.it/>) con il documento n. 137 di luglio 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti e ai sensi dell'art. 38 co. 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Art. 3 – Requisiti per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l'interessato deve:

- a) rientrare in una delle categorie di cui al precedente articolo 2;
- b) dichiarare la finalità per cui è richiesto il riconoscimento presso l'Università degli Studi di Perugia;
- c) essere in possesso di un titolo ufficiale di terzo ciclo di Dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una Istituzione ufficiale del sistema estero (riferirsi a

qualifiche rispettivamente poste al 3° ciclo del Processo di Bologna -QF-EHEA -, al livello 8 EQF, o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6A pre 2011). In merito alla verifica dei requisiti dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, a norma del Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)" e dall'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona (Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997), qualora sussista una differenza tra l'istituzione che ha rilasciato il titolo finale (awarding institution) e quella che ha amministrato gli studi (teaching institution), ovvero se quest'ultima opera in altro sistema diverso da quello dell'istituzione che ha rilasciato la qualifica finale, anche l'istituzione che ha amministrato gli studi deve essere accreditata/riconosciuta nel sistema estero dove essa opera, diverso da quello del rilascio del titolo finale, ai fini della riconoscibilità del titolo; tale disposizione si applica anche per le sedi operanti in Italia;

- d) essere in possesso di un titolo di Dottorato estero che presenti i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata (durata minima triennale), natura di ricerca e modalità di ottenimento e che conferisca nel sistema estero di riferimento i medesimi diritti accademici del titolo italiano di Dottorato di ricerca;
- e) essere in possesso di un titolo ufficiale di secondo ciclo di accesso al Dottorato, comparabile ad una qualifica di Laurea Magistrale in Italia, anche ottenuto all'estero;
- f) individuare il titolo di Dottorato di ricerca presente nell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Perugia con almeno un anno di corso attivo al momento dell'istanza di equipollenza e che abbia completato almeno un ciclo, comparabile al proprio titolo.

Art. 4 – Documentazione necessaria

1. Ai fini del riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l'interessato deve produrre:

- a) copia autentica in lingua originale del titolo di dottorato estero ufficiale conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera;
- b) attestazione/certificazione in originale o copia autenticata rilasciata dalla competente Istituzione della formazione superiore estera, attestante gli elementi, la durata e le attività del dottorato svolte al fine del conseguimento del titolo di studio finale, e, ove possibile, i settori ERC di riferimento. In alternativa, per i Paesi UE, Diploma Supplement in originale o copia autenticata, in lingua inglese su carta intestata dell'Istituzione estera con firma e timbro della stessa;
- c) attestato di Comparabilità e di Verifica del titolo estero di Dottorato rilasciato da CIMEA;
- d) tesi di dottorato in formato digitale, riportante l'indicazione dell'indirizzo web del repository dell'Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza;
- e) copia del titolo italiano di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero, oppure, copia autenticata del titolo estero di secondo ciclo con legalizzazione o timbro "apostille", munita di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio o, in alternativa, accompagnata dall'attestato di Comparabilità e dall'attestato di Verifica rilasciati da CIMEA;
- f) certificato accademico degli esami sostenuti o Diploma Supplement del titolo universitario straniero di II ciclo che ha dato accesso al Dottorato di ricerca;

- g) curriculum vitae et studiorum nel quale siano riportati dettagliatamente titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
- h) traduzione ufficiale in italiano dei documenti richiesti, qualora non siano redatti in lingua inglese;
- i) eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti al percorso e alle ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione;
- j) copia di un documento di identità in corso di validità;
- k) per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: copia del permesso o della carta di soggiorno dal quale si evinca chiaramente il motivo del rilascio dello stesso.


Art. 5 – Procedura di riconoscimento


1. L'interessato presenta istanza di riconoscimento al Magnifico Rettore secondo i tempi e le modalità disponibili nel sito istituzionale dell'Università degli Studi di Perugia, previo pagamento del contributo non rimborsabile stabilito nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca comprensivo di imposta di bollo.
2. L'Ufficio amministrativo preposto valuta gli elementi sostanziali per il riconoscimento di cui di all'art. 3 formulando un parere istruttorio e verifica la completezza della documentazione necessaria di cui all'art. 4, richiedendone l'integrazione ove carente; in caso di esito positivo della valutazione, trasmette l'istanza al Coordinatore del corso di dottorato prescelto che la sottopone al Collegio docenti.
3. Il Collegio docenti, entro 45 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell'Ufficio amministrativo preposto, valuta gli elementi scientifico-disciplinari presentati ai fini dell'equipollenza, richiedendone l'integrazione ove carente, comprese eventuali certificazioni di conoscenza di lingua e trasmette il relativo verbale all'Ufficio amministrativo, motivando dettagliatamente l'accoglimento o il diniego.
4. L'attestazione di equipollenza con indicazione del titolo di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia è disposta con Decreto Rettorale e la relativa dichiarazione è trasmessa dall'Ufficio amministrativo preposto.
5. Il Dirigente responsabile provvede a richiedere all'istante eventuali integrazioni della documentazione utile alla valutazione degli elementi sostanziali e/o scientifico-disciplinari di cui ai precedenti commi 2 e 3 e a comunicare l'eventuale diniego all'equipollenza.
6. La procedura di riconoscimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato comprensiva del pagamento del contributo richiesto. La decorrenza del suddetto termine è sospesa ogni qualvolta intervengano richieste di integrazione documentale di natura sostanziale

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEI DOTTORATI DI RICERCA CONSEGUITI ALL'ESTERO





LEGENDA
MR: Magnifico Rettore
DR: Decreto Rettorale

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Inizio/fine
	Processo/azione
	Documento
	Decisione

DESCRIZIONE
Rappresenta il punto di inizio, il punto di fine e il potenziale risultato di un percorso.
Rappresenta un processo, un'azione o una funzione.
Rappresenta l'output di un processo/azione quale ad es. un provvedimento amministrativo.
Rappresenta una domanda a cui rispondere o una verifica da compiere prima di procedere; il percorso del diagramma di flusso può quindi essere suddiviso in rami diversi in base alla risposta o alle conseguenze successive.